



CINECA

Casalecchio di Reno, 23 gennaio 2023

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 - 2025

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23/01/2023

INDICE

PREMESSA.....	4
1 SCOPO DEL PIANO E DESTINATARI	5
2 DEFINIZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE E COORDINAMENTO CON IL MODELLO 231.....	6
3 COMPITI E RESPONSABILITA' AZIENDALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
3.1 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza..	8
3.2 Consiglio di Amministrazione	11
3.3 Organismo di vigilanza.....	11
3.4 Direttore Generale	12
3.5 Direttore Strutture Organizzative e Responsabile di strutture di livello successivo.....	12
3.6 Dipendenti/tirocinanti	12
3.7 Collaboratori /Professionisti.....	13
4 PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO E METODOLOGIA ADOTTATA	13
4.1 Analisi del contesto	13
4.1.1 <i>Contesto interno: Politiche e linee strategiche generali.....</i>	<i>13</i>
4.1.1.1 <i>La Governance.....</i>	<i>13</i>
4.1.1.2 <i>L'organizzazione</i>	<i>14</i>
4.1.1.3 <i>Il sistema di controllo interno</i>	<i>17</i>
4.1.1.4 <i>I Processi</i>	<i>17</i>
4.1.2 <i>Contesto esterno</i>	<i>17</i>
4.2 Processo e approccio metodologico.....	20
4.3 Aree a rischio e mappatura dei processi a rischio corruzione	21
4.4 Valutazione dei rischi.....	22
4.4.1 <i>Identificazione e categorizzazione dei rischi</i>	<i>22</i>
4.4.2 <i>Analisi dei rischi.....</i>	<i>22</i>
4.4.3 <i>Ponderazione dei rischi.....</i>	<i>24</i>
4.5 Trattamento dei rischi.....	25
4.6 Monitoraggio e riesame.....	25
5 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E CONSIDERAZIONI SUGLI STESSI	26
6 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	27
6.1 Formazione ed informazione in tema di anticorruzione.....	27
6.2 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	28

6.2.1	<i>Inconferibilità</i>	28
6.2.2	<i>Incompatibilità</i>	30
6.3	Risorse Umane	32
6.3.1	<i>Rotazione di incarichi</i>	32
6.3.2	<i>Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite (Whistleblowing)</i>	34
6.3.3	<i>Pantouflage (Revolving doors)</i>	35
6.3.4	<i>Codice Etico</i>	36
6.4	Processo “Affidamento di lavori, servizi e forniture”	37
6.4.1	<i>Pantouflage</i>	37
7	INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI	38
8	SANZIONI	38
9	SEZIONE TRASPARENZA	39
9.1	Premessa	39
9.2	Obiettivi strategici in materia di trasparenza	41
9.3	Modalità di redazione della presente sezione del Piano	42
9.4	La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità	42
9.5	Requisiti dei dati oggetto di pubblicazione	42
9.6	Monitoraggio	43
9.7	Accesso civico	43
10	ALLEGATI DEL PIANO	45

PREMESSA

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche “PTPCT” o “Piano”) ha lo scopo di dare evidenza delle azioni e dei programmi intrapresi/previsti dal Consorzio Universitario CINECA (di seguito denominato “CINECA” o “Consorzio”) in materia di anticorruzione e trasparenza.

Per la sua redazione si è tenuto conto della normativa vigente e delle disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC” o “Autorità”), compresa la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 relativa al “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” e della delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, che costituiscono gli atti di indirizzo per i soggetti tenuti all’applicazione della normativa.

A tal proposito si ricorda che:

- in base a quanto disposto dall’art. 1 c. 2-bis della L. 190/12, inserito con D.Lgs. 97/16, ogni soggetto di cui all’art. 2-bis c. 2 del D.Lgs. 33/13 è tenuto ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- tra i soggetti di cui al punto precedente rientrano anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico come CINECA;
- la determinazione ANAC 1134/2017 “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, chiarisce gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa per gli enti privati in controllo pubblico come CINECA;
- il Consorzio ha adottato, fin dal 2010, un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito anche “Modello 231”) vigilato da un apposito organismo dotato di autonomi poteri (di seguito “Organismo di Vigilanza” o “OdV”);
- il citato Modello 231 è stato aggiornato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 26 febbraio 2020;
- CINECA dispone di un proprio Piano già dal triennio 2015-2017;
- il presente Piano è stato redatto tenendo conto di quanto già presente nel Modello 231, al fine di evitare duplicazioni e ridondanze e nell’ottica di un rapporto sinergico tra le attività poste in essere da tempo con riguardo agli adempimenti delle due normative di riferimento, ma sempre nel rispetto delle specifiche peculiarità di ciascuna.

Inoltre, si evidenzia che il Cineca nel corso del mese di dicembre del 2022 ha superato positivamente il processo di certificazione del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo lo standard volontario UNI ISO 37001:2016. Il presente Piano recepisce/indirizza, pertanto, anche i requisiti dello standard UNI ISO 37001:2016 che hanno pertinenza con gli scopi del Piano stesso.

1 SCOPO DEL PIANO E DESTINATARI

Il presente documento si inserisce nel più ampio sistema di controllo interno che il Consorzio ha istituito e sottoposto ad una logica di miglioramento continuo nel corso del tempo.

Con il presente Piano CINECA si prefigge di:

1. individuare le attività svolte dal Consorzio a più elevato rischio di corruzione;
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano;
4. aumentare la sua capacità di prevenire casi di corruzione;
5. creare un contesto sfavorevole alla corruzione ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza, attraverso azioni di monitoraggio sui processi a rischio, e interventi volti ad aumentare la consapevolezza del personale sull'importanza delle regole interne ed esterne al Consorzio e quindi del rispetto delle stesse nello svolgimento dell'attività lavorativa.

I soggetti destinatari del Piano sono:

- a) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- b) Componenti del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “CdA”) e dell'Organismo di Vigilanza;
- c) Direttore Generale, Direttori e Responsabili di strutture;
- d) Dipendenti a tempo indeterminato;
- e) Dipendenti/tirocinanti con incarico a tempo determinato;
- f) Collaboratori / Professionisti.

Come specificato anche nel capitolo successivo, è compito del RPCT predisporre e sottoporre il Piano all'attenzione del Consiglio di Amministrazione del CINECA ai fini della sua adozione. Conseguentemente alla delibera:

- il PTPCT viene pubblicato sul sito internet di CINECA, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente e caricato nella piattaforma on-line predisposta da ANAC
- viene data comunicazione della pubblicazione del PTPCT a tutto il personale di CINECA e all'OdV.

2 DEFINIZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE E COORDINAMENTO CON IL MODELLO 231

Tra i contenuti minimi del Piano che il CINECA deve adottare, vi è la “valutazione e gestione del rischio di corruzione”, intesa come un processo continuo volto alla riduzione delle probabilità di accadimento di fenomeni corruttivi.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia, così come descritto già nel PNA 2013. “Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.”

Per quanto sopra la Legge 190/12 non fa riferimento ad un preciso catalogo di reati, a differenza del D.Lgs. 231/01 e prende in considerazione le situazioni in cui una persona agisce per ottenere un vantaggio privato, e non, come previsto dal Decreto 231, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Si riportano comunque di seguito i reati che potrebbero potenzialmente rientrare nella definizione ampia di corruzione fornita dalla Legge 190/12. In particolare si considerano, nel Libro secondo del codice penale “Dei delitti in particolare”:

Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”, Capo I “Dei Delitti Dei Pubblici Ufficiali Contro La Pubblica Amministrazione”:

- peculato (art. 314 c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
- peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
- concussione (art. 317 c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];

-
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01];
 - abuso di ufficio (art. 323 c.p.);
 - utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);
 - rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
 - rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
 - interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
 - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.);
 - violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.);

Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”, Capo II “Dei delitti Dei Privati Contro La Pubblica Amministrazione”:

- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [inserito nel novero dei reati ex D.Lgs. 231/01 dal D.D.L. Anticorruzione “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” approvato a dicembre 2018 ed in attesa di pubblicazione];
- turbata libertà degli incanti (353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis c.p.);
- astensione dagli incanti (art. 354 c.p.);

Titolo III “Dei Delitti Contro l’Amministrazione della Giustizia”, Capo I “Dei Delitti Contro l’Attività Giudiziaria”:

- omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.);
- false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (art. 374-bis);

Titolo XIII “Dei Delitti Contro la Fede Pubblica”, Capo II “Dei delitti contro il patrimonio mediante frode”:

- truffa (art. 640 c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01 anche se solo per il comma 2 n. 1];
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [rilevante anche ex D.Lgs. 231/01].

Come si evince dall'elenco sopra riportato, sono presenti fattispecie di reati "comuni" alla L. 190/12 e al D.Lgs. 231/01, che sono disciplinate sia dalla Parte Speciale del Modello 231 adottato da CINECA che dal presente Piano. In particolare:

- la Parte Speciale del Modello prende in considerazione i profili di comportamento connotati dall'interesse o dal vantaggio a beneficio del Consorzio dall'eventuale commissione del reato, esponendolo al rischio di un procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- il PTPC prende in considerazione ogni altra ipotesi anche di natura passiva, ivi incluse le situazioni in cui un soggetto dipendente o comunque operante nell'ambito della struttura organizzativa del Consorzio agisca per ottenere vantaggi personali.

Come stabilito dall'ANAC "...in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti".

CINECA ha quindi riportato le misure integrative ex L. 190/12 nel presente Piano, mentre gli elementi comuni alle due normative di riferimento sono trattati nel Modello 231, cui si fa rinvio.

3 COMPITI E RESPONSABILITA' AZIENDALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3.1 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Come previsto dall'art. 1 comma 7 della L. 190/12 *"L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività"*.

In considerazione della necessità di garantire che il Responsabile non si trovi in situazioni di conflitto di interesse e, pertanto, onde evitare la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno del Consorzio fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo (determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015) il Consiglio di Amministrazione CINECA, ha attribuito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche *"RPCT"* o *"Responsabile"*) a Stefano Roselli Responsabile della struttura organizzativa di staff Compliance.

La figura del Responsabile è stata individuata tra i dirigenti in possesso dei requisiti

richiesti dalla normativa di riferimento e nello specifico fra i soggetti che:

- non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna, né provvedimenti disciplinari e che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo; a tal proposito, nel PNA 2018 l'ANAC ha ulteriormente specificato che costituiscono cause ostative allo svolgimento o al mantenimento dell'incarico di RPCT *“le condanne in primo grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione»”*;
- ricoprono un ruolo apicale, in posizione di stabilità, senza un vincolo fiduciario con l'organo di vertice;
- non abbiano responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse;

Il RPCT deve disporre di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti e sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.

Al RPCT sono affidati i seguenti compiti:

- predispone il PTPCT e lo sottopone all'adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del CdA;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;
- segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), le “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del Consorzio;
- redige e trasmette ogni anno entro il termine del 15 dicembre (salvo proroghe da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione), al CdA e all'OdV la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web di CINECA, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- riferisce al CdA sull'attività svolta, qualora sia richiesto o ritenuto opportuno dal RPCT;

- svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte di CINECA degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al CdA, all'OdV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
- decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, in merito alle istanze di riesame ricevute relativamente al diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine normativo previsto;
- cura, di concerto con l'OdV, la diffusione della conoscenza del Codice Etico in CINECA, il monitoraggio annuale della sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio; segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/13 ai soggetti competenti (l'ANAC, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di risoluzione di conflitti di interesse, nonché la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative).

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, al RPCT sono conferiti i seguenti poteri di interlocuzione e controllo:

- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- può richiedere informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori, alla società di revisione e ai consulenti che sono tenuti a fornirle;
- ha facoltà di interloquire con tutte le strutture aziendali sia nella fase di formazione del Piano che di predisposizione e attuazione delle misure anticorruzione.

Gli obblighi di informazione nei confronti del RPCT, previsti dalla L.190/2012, ricadono su tutti i soggetti coinvolti tanto nella fase di formazione del Piano che nelle fasi di verifica del suo funzionamento e di attuazione delle misure adottate; *“al riguardo si rammenta che l'art.8 del D.P.R. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente”*.

Nell'ambito del progetto di certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione del Consorzio, l'alta Direzione individua nel RPCT la Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione prevista dallo standard UNI ISO 37001:2016. Questa scelta consente da un lato di favorire l'integrazione dei requisiti cogenti e volontari nell'ambito della prevenzione della corruzione e dall'altro di evitare inutili e ingiustificate sovrapposizioni di figure di controllo.

3.2 Consiglio di Amministrazione

- nomina il Responsabile;
- delibera l'adozione del Piano;
- dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC;
- approva il documento di *"Politica di prevenzione della corruzione"*, che descrive i principi, le strategie e l'impegno dell'alta direzione e del CDA per raggiungere gli obiettivi di prevenzione della corruzione, come previsto dallo standard ISO 37001/2016;
- effettua, con frequenza almeno annuale, un riesame delle informazioni ricevute dall'Alta direzione e dalla *Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione* e riguardanti il contenuto ed il funzionamento del sistema di gestione della prevenzione della corruzione, come previsto dallo standard ISO 37001/2016;
- delibera il programma di audit annuale di sorveglianza dell'efficacia del Piano;

può chiedere informazioni al RPCT sull'attività svolta, al di là della relazione annuale che il RPCT è tenuto a presentare.

3.3 Organismo di vigilanza

- Opera ai sensi del d.lgs. 231/01 e si coordina con il RPCT in caso di eventi rilevanti ai sensi della L. 190/2012 e del d.lgs. 231/01;
- si coordina con il RPCT ai fini della diffusione della conoscenza e del monitoraggio sull'attuazione del Codice Etico ed è competente a dirimere eventuali incertezze interpretative del Codice Etico;
- si coordina con il RPCT ai fini della definizione del piano della formazione;
- partecipa al processo di gestione del rischio corruzione per quanto di competenza, collaborando con il Responsabile;
- trasmette le proprie relazioni periodiche anche al RPCT se presentano aspetti di comune interesse;
- valuta con il RPCT le possibili logiche di coordinamento nei rispettivi interventi di monitoraggio, anche per evitare duplicazioni e massimizzare l'efficacia dei controlli;
- osserva le misure contenute nel Piano.

3.4 Direttore Generale

- Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza,
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- partecipare al processo di gestione del rischio, nonché osserva le misure contenute nel Piano;
- assicura l'osservanza del Codice Etico e verifica le ipotesi di violazione;
- segnala le situazioni di illecito al CdA e al RPCT, nonché gli eventuali casi di personale in conflitto di interessi;
- relaziona annualmente al CdA, in sede di riesame, sul contenuto e sul funzionamento del sistema di gestione della prevenzione della corruzione, come previsto dallo standard ISO 37001/2016.

3.5 Direttore Strutture Organizzative e Responsabile di strutture di livello successivo

- Svolge attività informativa, per l'area di specifica competenza, nei confronti del RPCT;
- partecipa al processo di individuazione e gestione del rischio;
- propone le misure di prevenzione;
- assicura l'osservanza del Codice Etico e verifica le ipotesi di violazione;
- cura la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del RPCT, secondo quanto stabilito nel Piano;
- è responsabile della corretta esecuzione degli adempimenti in esso previsti;
- garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. 33/2013;
- controlla e assicura, in collaborazione con il RPCT, la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore della struttura Organizzazione e Sistemi gestisce i procedimenti disciplinari.

3.6 Dipendenti/tirocinanti

- Sono coinvolti nel processo di gestione del rischio, relativamente agli ambiti di propria competenza;
- sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito al RPCT mediante sistema di Whistleblowing aziendale, nei possibili casi di personale in conflitto di interessi.

3.7 Collaboratori /Professionisti

- Sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPC;
- agiscono in conformità alle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- segnalano le situazioni di illecito al RPCT mediante sistema di Whistleblowing aziendale.

4 PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO E METODOLOGIA ADOTTATA

4.1 Analisi del contesto

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto (interno ed esterno), attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa verificarsi all'interno dell'organizzazione per via della peculiarità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche interne dell'organizzazione.

Con riferimento all'analisi del contesto organizzativo, il PNA 2015 sottolineava l'importanza di segnalare la complessità organizzativa dell'amministrazione in esame, attraverso la definizione della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'ente.

4.1.1 Contesto interno: Politiche e linee strategiche generali

Il Piano predisposto da CINECA si inserisce in un percorso di trasparenza e imparzialità, già intrapreso dalla Governance del Consorzio nel corso del 2015, volto a potenziare e ampliare progressivamente la strategia di prevenzione della corruzione, rispettando le linee guida del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "PNA").

Il contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione, al sistema delle responsabilità e alla gestione dei processi che possono determinare la presenza di eventi a rischio corruttivo.

4.1.1.1 La Governance

La capacità di soddisfare le aspettative dei propri consorziati (Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca; Università ed Enti di ricerca pubblici) è il principale fattore interno che influenza le strategie del Consorzio. Il monitoraggio e riesame di tali aspettative è facilitato dalla natura consortile di Cineca che favorisce numerosi momenti di confronto con i propri consorziati, che sono rappresentati negli organi di governance del consorzio, primo fra tutti l'Assemblea Consortile, il Consiglio di Amministrazione (CDA) e non ultimo la Consulta Consortile che è l'organo tecnico di consulenza a supporto dell'Assemblea e del CDA.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile e sul loro concreto funzionamento.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento, sull'efficacia, sull'aderenza e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) adottato dal Consorzio allo scopo di prevenire i reati ex D.lgs.231/01.

Le responsabilità della Governance relative alla prevenzione della corruzione sono descritte nel capitolo 3 "Compiti e responsabilità aziendali per la prevenzione della corruzione".

I compiti e le responsabilità degli organi di governance di Cineca sono descritti nello statuto del Consorzio.

Vi sono inoltre altri organismi di carattere non statutario fra cui:

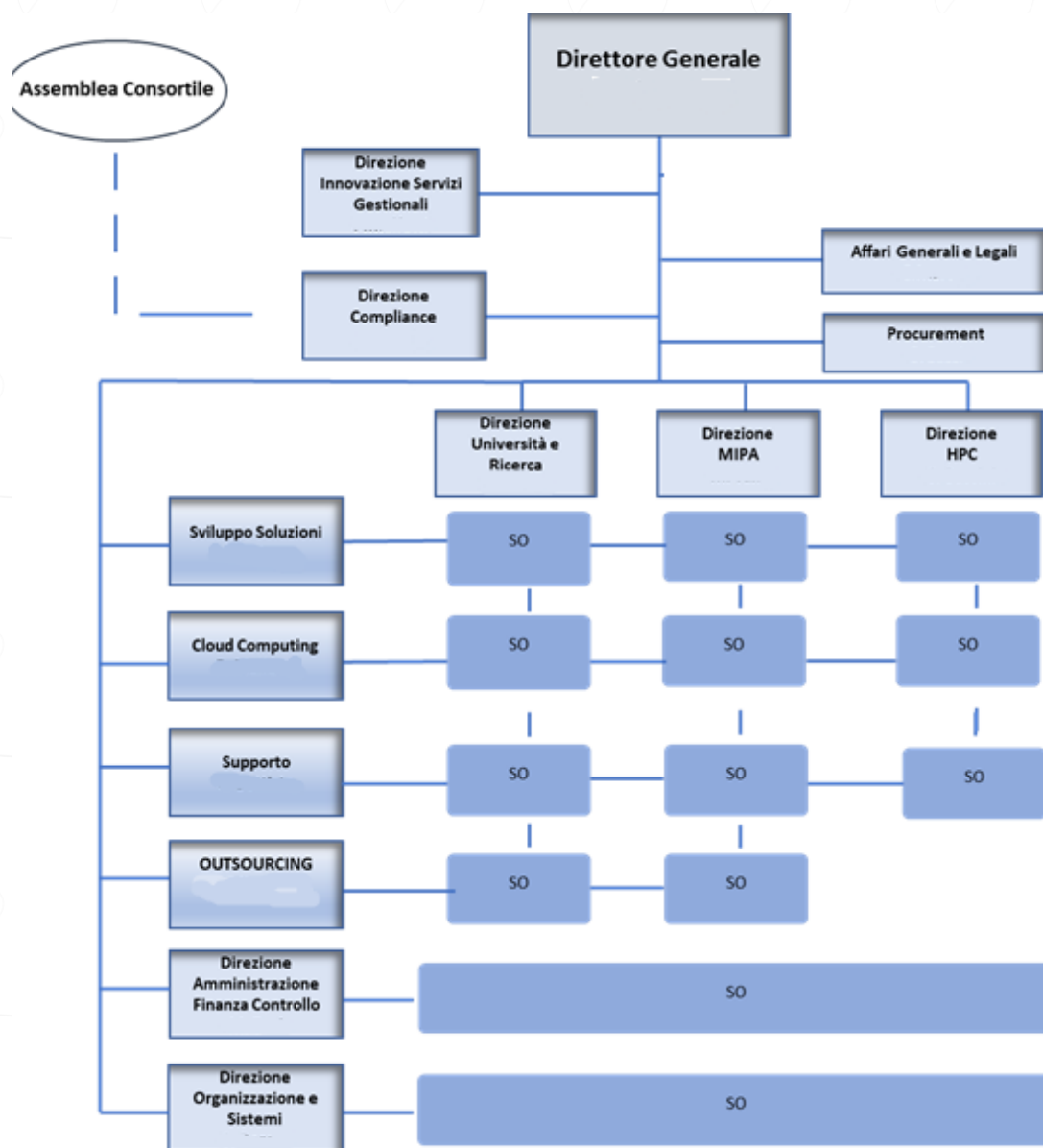
- il Panel tecnico permanente costituito dai Direttori generali
- il Panel tecnico permanente costituito dai Direttori dei sistemi informativi

Tali organismi sono fondamentali per intercettare le nuove istanze dei consorziati ed adeguare di conseguenza le politiche e strategie del consorzio a supporto del continuo evolversi di tali esigenze e restare un punto di riferimento per il sistema accademico nazionale.

4.1.1.2 L'organizzazione

L'analisi del contesto interno per il PTPCT di CINECA non può prescindere dal sistema delle responsabilità e dalle dipendenze funzionali definite nella struttura Organizzativa.

Il processo di continuo miglioramento della struttura Organizzativa ha portato all'adozione di un modello a matrice che semplifica le interazioni tra le diverse strutture e porta maggiore chiarezza sui ruoli nel processo decisionale e non meno importante enfatizza il sistema di separazione delle funzioni soprattutto nei processi trasversali.



Struttura organizzativa attualmente in vigore

La struttura a matrice prevede tre aree di presidio dei mercati di riferimento per il Consorzio (Strutture di mercato, quali: Università e Ricerca, MIPA (Ministeri e Pubblica Amministrazione), High Performance Computing).

Le Strutture di mercato interagiscono con altre strutture operative che si identificano in:

- Cloud Computing (produzione dei servizi),
- Sviluppo soluzioni (sviluppo delle applicazioni informatiche),
- Supporto (attività di consulenza e formazione degli utenti),
- l'Outsourcing (servizi che i consorziati esternalizzano a CINECA),
- Amministrazione Finanza e Controllo, e

- Organizzazione e Sistemi.

Inoltre, fanno parte dell'organizzazione le funzioni di supporto che sono collocate in staff alla Direzione Generale quali: la Compliance, Procurement, Affari Generali e Legali, e Innovazione Servizi Gestionali

A riporto del Consiglio di Amministrazione si collocano le figure del:

- Internal Auditor.

A riporto del Direttore Generale si collocano le figure del:

- Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Responsabile della Protezione dei Dati.

I ruoli e le responsabilità organizzative relative alla prevenzione della corruzione, oltre ad essere descritte nel capitolo 3 “Compiti e responsabilità aziendali per la prevenzione della corruzione”, sono altresì riportati puntualmente nel manuale organizzativo del CINECA, che prevede per i **direttori e i responsabili delle strutture l'osservanza, fra le altre, delle seguenti disposizioni:**

- partecipare al processo di individuazione e analisi dei rischi delle aree a rischio di corruzione per la definizione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione dell'azienda (PTPC) (art. 1, co. 9, L. 190/ 2012);
- osservare le misure contenute nel PTPC (art. 1, L. 190/ 2012);
- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito della Trasparenza, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43 co. 3 D.Lgs. 33/2013);
- controllare e assicurare, in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto (art. 43 co. 4 D.Lgs. 33/2013);
- partecipare al processo di individuazione delle aree a rischio di reato per la definizione del Modello Organizzativo di Gestione (MOG) dell'azienda (art. 6, co. 1 D.Lgs. 231/ 2001) e analisi dei rischi;
- assicurare l'attuazione del Modello Organizzativo di Gestione (MOG), l'osservanza del Codice di Etico e verificare le ipotesi di violazione (art. 6, co. 1 D.Lgs. 231/ 2001);
- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da fornire all'Organismo di Vigilanza (ODV), ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 6 co. 2 D.Lgs. 231/ 2001).

L'organizzazione CINECA è presente sul territorio nazionale, oltre alla sede centrale di Bologna a cui afferiscono tutte le attività amministrative e le principali attività di produzione dei servizi, CINECA dispone delle sedi operative di Chieti, Milano, Roma e Napoli per attività solo di produzione dei servizi.

4.1.1.3 Il sistema di controllo interno

La Governance CINECA è da sempre impegnata in un processo di continuo miglioramento, di razionalizzazione e di potenziamento delle procedure di verifica e controllo con particolare riferimento alle tematiche legate ad anticorruzione e trasparenza.

Pertanto CINECA considera il PTPCT come una parte fondamentale del proprio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR) per mettere in relazione le varie componenti della gestione dei rischi e dei relativi presidi di controllo con quanto previsto dalla L. 190/2012.

Nell'attuale assetto organizzativo all'Ufficio Compliance, nel quale afferisce il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, è affidato, fra gli altri, il compito di fornire la consulenza e l'assistenza alle Strutture Organizzative interne al CINECA per individuare e valutare i potenziali rischi di corruzione.

4.1.1.4 I Processi

Obiettivo ultimo dell'analisi del contesto interno è che tutta l'attività svolta da CINECA venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

L'analisi del contesto interno è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi relativi alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio di corruzione. L'obiettivo è che tutta l'attività venga analizzata attraverso la mappatura dei processi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Il CINECA in quanto dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme allo standard ISO 9001 ha provveduto alla mappatura dei propri processi di produzione e amministrativi, i quali trovano la loro puntuale regolamentazione nell'ambito di apposite procedure aziendali.

La supervisione della mappatura dei processi e delle attività è un processo continuo, per garantire la coerenza con il modello di business, con la struttura organizzativa e con il "Sistema di gestione integrato (Sistema di Gestione per la Qualità, Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Informazione, Sistema di Gestione dei Servizi IT, Sistema di Gestione per la Continuità Operativa)" e con il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ISO 37001.

Per la mappatura dei processi a potenziale rischio corruttivo si rimanda al successivo capitolo 4.3 "Aree a rischio e mappatura dei processi a rischio corruzione" e all'allegato 1 "Mappatura, valutazione e trattamento dei rischi".

4.1.2 Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche del contesto nel quale CINECA opera (es. contesto normativo,

variabili culturali, criminologiche, sociali, economiche) possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Nell'analisi del contesto esterno, viene anche considerata la caratteristica dell'ambiente territoriale in cui opera il Consorzio, nonostante abbia anche diverse sedi operative nelle città di Milano, Roma, Chieti e Napoli. Si è ritenuto opportuno tenere in considerazione gli aspetti del territorio dell'Emilia Romagna dove opera la sede centrale di Bologna, in quanto fulcro dello svolgimento delle attività prevalenti e a maggiore rischio di corruzione.

Sono stati esaminati e presi a riferimento la Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento del secondo semestre del 2020, la Relazione presentata dal Ministero dell'Interno al Senato sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Anti Mafia nel secondo semestre del 2020, nonché il "Rapporto sulla corruzione in Italia nel periodo 2016-2019" dell'ANAC, che pur non evidenziando particolari profili di rischio direttamente correlabili alle attività del Consorzio non di meno pongono l'accento sull'esistenza nel territorio di attività criminali riportabili ai fenomeni mafiosi anche nell'ambito corruttivo.

La situazione pandemica dovuta al Covid-19 ha determinato per il Consorzio la necessità di un utilizzo importante dello smart working. Atteso tuttavia l'ambito in cui esso opera ciò non ha avuto particolari ricadute negative nella produttività e nel presidio degli eventi corruttivi.

Sono inoltre stati considerati nell'analisi i fattori legati ai rapporti con i portatori e i rappresentanti di interessi interni e alle possibili influenze che ne possano scaturire. Tale analisi ha avuto come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche del contesto nell'ambito del quale opera il Consorzio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Il CINECA è un Consorzio Universitario senza scopo di lucro che offre supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica tramite la realizzazione di sistemi di gestione e servizi a sostegno delle Università, degli Enti di Ricerca e del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, promuovendo l'innovazione tecnologica ed il miglioramento dei processi amministrativi, anche mediante servizi di implementazione ed integrazione delle nuove tecnologie a supporto dell'e-learning nella realizzazione di portali per organizzazioni complesse e nella gestione della sicurezza dei sistemi informativi.

Il CINECA nel 2019 ha ottenuto da AGID la qualificazione CSP e la qualificazione a "SaaS Provider" delle principali applicazioni software per i propri Consorziati. Le azioni intraprese hanno lo scopo di rafforzare il suo ruolo di "information technology provider" ai propri consorziati, coerente con la strategia Cloud della PA, delineata nel Piano triennale per l'informatica pubblica 2017-19 e aggiornamenti successivi.

La finalità è quella di creare un Marketplace Cloud della PA dove le pubbliche amministrazioni potranno acquistare servizi e infrastrutture cloud qualificati con caratteristiche omogenee e che rispettino elevati standard di sicurezza, efficienza ed affidabilità.

La **propensione all'innovazione**, sia tecnologica che dei propri processi operativi e di supporto, rappresenta un ulteriore fattore strategico per la competitività del CINECA, sia in ambito dei servizi ICT ad elevata criticità che nell'ambito del calcolo ad alte prestazioni. L'infrastruttura tecnologica del Consorzio (sia ambito ICT che high performance computing) è da sempre all'avanguardia al fine di consentire ai propri consorziati di affrontare con successo le sfide del mondo globale.

Il CINECA in quanto soggetto "in-house" ad amministrazioni pubbliche (quali Università, Ministero Università e Ricerca, Ministero dell'Istruzione e altre Istituzioni Pubbliche Nazionali) annovera, tra i principali fattori esterni che ne condizionano l'agire, il quadro normativo di riferimento (norme cogenti).

Il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" definisce con l'art. 192 l'operatività in-house, ovvero:

"Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house).

1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.

In riferimento all'Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), l'ANAC nella seduta del 19 Dicembre 2018 ha iscritto il CINECA nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in-house per le amministrazioni MIUR e Università.

Fra i fattori esterni, la scelta di fornitori altamente qualificati risulta essere un fattore chiave che influenza la qualità dei servizi erogati dal CINECA. Le **relazioni con i fornitori** sono ben gestite grazie al puntuale controllo del processo di approvvigionamento, per lo più gestito tramite bandi di gara ad evidenza pubblica.

I processi di acquisto gestiti dalle stazioni appaltanti pubbliche sono considerati "per definizione" delle aree a rischio, dato l'infittirsi di una rete di rapporti con una moltitudine di operatori economici attratti dalla possibilità di acquisire pubbliche

commesse - dalle più modeste in termini di valore economico sino ai grandi interventi infrastrutturali di carattere strategico - in grado potenzialmente di aumentare l'esposizione al rischio di tentativi di illecite interferenze nel corretto e trasparente andamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori.

Come noto, la necessità di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti ha portato CINECA a una rivisitazione dei regolamenti e delle procedure aziendali e allo sviluppo e alla diffusione di documenti contrattuali che prevedono specifiche clausole di integrità e liceità.

4.2 Processo e approccio metodologico

Per il presente Piano si conferma la metodologia utilizzata per il precedente Piano anche alla luce delle indicazioni fornite dal PNA 2019.

L'individuazione delle aree esposte al rischio di corruzione è stata effettuata attraverso la mappatura dei processi e l'analisi delle procedure presenti. Tale analisi è coordinata con quanto previsto dal Modello 231 elaborato dal CINECA, e con altri sistemi di prevenzione e gestione di rischi già previsti e implementati, con particolare riferimento ad alcune procedure dei Sistemi di gestione per la qualità e per la sicurezza delle informazioni (ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013) che prevedono un approccio di gestione basato sulla valutazione e gestione dei rischi. Il CINECA in una logica di "risk based" e di Sistema di Controllo Interno e Gestione del Rischio (SCIGR) integrato ha scelto quindi di adottare la medesima metodologia di valutazione e gestione dei rischi per tutti gli ambiti (PTPC, MOG 231, GDPR, CyberSecurity), ispirandosi allo standard internazionale "Enterprise RiskManagement - Integrating with Strategy and Performance (COSO ERM)", del Committee of Sponsoring Organization (CoSO) della Treadway Commission, e che tenesse conto anche di quanto indicato nella Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 di ANAC (in particolare l'allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi").

Il processo di gestione dei rischi può essere scomposto nelle seguenti fasi:

- Analisi del contesto interno ed esterno;
- Mappatura dei processi a rischio;
- Valutazione dei rischi (identificazioni, analisi e valutazione dei rischi);
- Trattamento dei rischi;
- Monitoraggio e revisione.

Si precisa che:

tutte le fasi del processo sopra descritto sono state svolte con il diretto coinvolgimento dei Dirigenti/Responsabili delle strutture organizzative di CINECA e dei Responsabili degli uffici che operano nelle aree a rischio di fenomeni corruttivi, sotto il coordinamento del RPCT e dell'Internal Auditor;

4.3 Aree a rischio e mappatura dei processi a rischio corruzione

La mappatura dei processi a rischio del reato di corruzione è stata condotta considerando sia le aree a rischio “obbligatorie” individuate dalla normativa, sia le ulteriori aree di attività del CINECA, di seguito definite “specifiche”.

Sono state quindi identificate dal Consorzio come aree a rischio i seguenti macro processi:

- tra quelle obbligatorie:
 - o acquisizione, progressione e gestione del personale;
 - o affidamento di lavori, servizi e forniture;
- tra quelle specifiche:
 - o contratti attivi;
 - o progetti finanziati;
 - o sistemi informativi;
 - o budget, contabilità, bilancio e fiscalità;
 - o gestione delle risorse finanziarie;
 - o affari societari;
 - o pre-contenzioso e contenzioso
 - o predisposizione e correzione delle prove d’esame per l’accesso alle facoltà a numero chiuso

Si precisa che:

- CINECA non ha ritenuto applicabili, per le specificità della sua operatività e delle attività che le sono proprie, le ulteriori due aree a rischio richiamate dalla normativa, vale a dire:
 - o processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
 - o processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- il CINECA ha identificato, a fronte di ciascun’area a rischio, i principali processi o attività che la caratterizzano;
- l’aggiornamento della mappatura di processi o attività a rischio di corruzione ex L. 190/12 è stata effettuata nel corso del 2021 ripartendo dalle aree e dai processi a rischio rilevati in sede di aggiornamento del Modello 231, analizzandoli nell’ottica specifica della Legge Anticorruzione. Le aree a rischio e i processi a rischio sono riportati nell’allegato 1 del presente Piano.

4.4 Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi costituisce il processo complessivo di *identificazione, analisi e ponderazione* del rischio. Tali attività sono descritte nei paragrafi successivi.

La valutazione dei rischi fornisce una comprensione dei rischi, delle loro cause, delle conseguenze e della loro probabilità di accadimento.

4.4.1 Identificazione e categorizzazione dei rischi

Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, il **RPCT**, d'intesa con i Responsabili delle diverse strutture organizzative e degli uffici coinvolti del CINECA, si attivano al fine di individuare i principali **eventi rischiosi** rilevanti ai sensi della normativa anticorruzione che si possono verificare in relazione ai processi o alle fasi dei processi/attività identificate nella fase di mappatura dei processi.

L'elenco degli eventi rischiosi deve essere il più esaustivo possibile ed includere gli eventi rischiosi che anche solo ipoteticamente potrebbero verificarsi ed avere un impatto negativo sull'organizzazione.

Tale fase risulta cruciale in quanto un evento rischioso non considerato può compromettere la definizione delle strategie di prevenzione della corruzione.

A supporto dell'identificazione degli eventi e dei rischi corruttivi si sono utilizzate le seguenti fonti informative:

- segnalazioni ricevute mediante il sistema di whistleblowing;
- documentazione degli atti di eventuali casi giudiziari;
- risultanze dell'attività di audit svolta dal RPCT e dalla funzione di Internal Auditing;
- incontri con il personale;
- casi riscontrati nel settore in cui opera il Cineca.

Il risultato della fase di identificazione dei rischi è riportato nell'allegato 1 del presente Piano, in cui sono esplicitati, accanto ai processi o alle attività identificate per ciascuna area a rischio, i reati potenzialmente rilevanti e gli esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati stessi.

Nella fase di identificazione dei rischi si procede a redigere un **elenco non prioritizzato di processi o attività a rischio corruttivo**.

4.4.2 Analisi dei rischi

Dopo avere individuato il rischio corruttivo a fronte di ciascun processo o attività inerente alle aree a rischio mappate, nella fase di *analisi del rischio* si deve pervenire ad una comprensione più approfondita degli stessi eventi rischiosi, al fine di valutare il livello di esposizione al rischio dei processi o attività individuati.

Tale fase è fondamentale in quanto fornisce i dati in ingresso alla fase di ponderazione del rischio e alle decisioni circa la necessità o meno di trattamento, descritte nei paragrafi successivi.

L'attività di analisi dei rischi deve essere coordinata dal RPCT, coinvolgendo i Direttori e i Responsabili delle varie strutture organizzative o degli uffici interessati del CINECA.

Le fonti dati utilizzate per la stima del rischio sono state prevalentemente l'Ufficio Personale per eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, l'Ufficio Sviluppo Organizzativo per le assunzioni e progressione di carriera del personale, l'Ufficio Legale per eventuali procedimenti giudiziari, l'Ufficio Procurement per la gestione delle gare e acquisti, l'Ufficio Contabilità e Bilancio per le transazioni contabili con particolare attenzione al ciclo attivo e al ciclo passivo, il sistema di segnalazioni Whistleblowing e i report degli audit dell'Internal Auditor e dell'Organismo di Vigilanza.

Per la stima del livello di esposizione al rischio sono stati definiti due indicatori (Key Risk Indicators) che combinati tra loro forniscono, per ciascuna attività, la stima complessiva sul livello di esposizione al rischio. Gli indicatori individuati sono:

- 1) **Indicatore di probabilità:** rappresenta il livello di esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione in termini di possibilità che un evento corruttivo possa accadere. Tale indicatore tiene conto della presenza dei fattori abilitanti, quali:
 - grado di discrezionalità: ovvero la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale non definito da regole o procedure;
 - parziale o mancata tracciabilità delle operazioni;
 - non chiara definizione del potere autorizzativo, delle responsabilità e delle deleghe
 - processi sensibili ad eventi di corruzione svolti da una sola funzione aziendale (scarsa separazione delle funzioni);
 - parziale o inesistente informatizzazione dei processi sensibili ad eventi di corruzione;
 - manifestazione di eventi corruttivi in passato.

L'indicatore di probabilità può assumere i seguenti valori: Molto Bassa, Bassa, Media, Alta o Molto Alta.

- 2) **Indicatore di impatto:** fornisce una indicazione di massima sulla dimensione del possibile evento di corruzione. Tale indicatore tiene conto della presenza di elementi, quali:
 - livello di interesse esterno: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;
 - livello organizzativo del ruolo/funzione responsabile del processo: la presenza di ruoli organizzativi apicali coinvolti nel processo può determinare una maggiore rilevanza della dimensione dell'evento di corruzione.

L'indicatore di impatto può assumere i seguenti valori: Marginale, Minore, Moderato, Alto o Critico.

Gli eventi di rischio individuati durante l'analisi sono quelli che, anche solo ipoteticamente, possono verificarsi e tramite cui si può concretizzare un fenomeno

corruttivo o di malamministrazione al fine di ottenere un beneficio economico o altre utilità a favore di colui o coloro che commettono il reato.

Anche in linea con quanto ribadito dall'ANAC nel PNA 2019, CINECA, nell'individuazione e valorizzazione degli indicatori di probabilità e di impatto, ha seguito le indicazioni metodologiche suggerite dall'allegato 1, adattandole alle proprie peculiarità; difatti ha:

- preso in considerazione, tra i parametri suggeriti dal citato allegato 1 del primo PNA 2019, quelli ritenuti più rispondenti alle sue peculiarità, anche riadattandoli laddove necessario;

L'analisi del rischio è stata quindi condotta, a partire dai processi e dalle attività, e dagli eventi di rischio, con una prima valutazione degli indicatori dell'impatto e della probabilità nel caso non si applicasse nessun intervento di trattamento del rischio per determinare il rischio **inerente**.

Dal rischio inerente in considerazione dei trattamenti del rischio (presidi di controllo volti a contrastare i fattori abilitanti e pertanto mitigare la probabilità e l'impatto di accadimento dell'evento rischioso) attivati dall'organizzazione, sono stati riconsiderati gli indicatori di probabilità e di impatto, giungendo così alla valutazione del rischio **residuo**.

Il rischio residuo può assumere i seguenti valori: Basso, Modesto, Moderato o Alto
Per il dettaglio delle valutazioni condotte si rinvia all'allegato 1 del presente Piano.

4.4.3 Ponderazione dei rischi

La fase di ponderazione del rischio consiste nella comparazione dei risultati della precedente fase di analisi dei rischi, rispetto ai criteri di rischio ossia i termini di riferimento a fronte dei quali è valutata la significatività del rischio, al fine di determinare se l'evento rischioso e/o la sua espressione qualitativa sia accettabile o meno. Tale fase è fondamentale per innescare l'eventuale processo di trattamento del rischio, utile per far rientrare il rischio al di sotto della soglia ritenuta tollerabile.

Il processo di ponderazione porta quindi alla definizione di quali rischi necessitano di trattamento ulteriore rispetto a quanto già attivato e le relative **priorità di attuazione**, alla luce degli obiettivi dell'organizzazione e del contesto in cui opera.

La fase di ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non attuare alcuna ulteriore misura di trattamento del rischio, e di limitarsi a mantenere attive le misure di prevenzione e controllo esistenti.

Premettendo che l'evento corruttivo non deve mai essere considerato accettabile, il CINECA ha considerato indispensabile il trattamento del rischio a fronte di quelle attività di processo che presentano un valore di rischio "alto".

Per le attività il cui livello di rischio è "moderato" sarà compito del RPCT di concerto con il Responsabile del processo o dell'attività, valutare la possibilità di prevedere dei trattamenti, se utili alla mitigazione del rischio.

Come riportato nel capitolo 5 “Risultati della valutazione dei rischi e considerazioni sugli stessi” allo stato attuale, si ritiene che i presidi di controllo attivati dal CINECA siano sufficienti a mantenere un rischio basso sull’accadimento di eventi corruttivi.

4.5 Trattamento dei rischi

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuare ed avviare interventi volti ad eliminare o, se non possibile, almeno ridurre il rischio, stabilendo priorità e tempi di attuazione.

Se dal processo di valutazione dei rischi emergono rischi valutati come “**alti**”, devono essere previste delle misure che consentano di ridurre l’impatto e/o la probabilità di accadimento, e quindi di far rientrare il rischio nei valori soglia ritenuti accettabili.

Il piano di trattamento dei rischi o piano di azione, se previsto è inserito nell’allegato 1 del presente Piano e definisce i parametri di seguito indicati:

- misure da adottare;
- tempistica per implementare l’intervento di mitigazione;
- Responsabile dell’attuazione.

Riguardo ai rischi che rientrano nei livelli di rischio “**modesto**” e “**moderato**”, laddove non sia stato possibile identificare, in particolare a fronte del rischio moderato, delle possibili misure di mitigazioni, si procederà comunque con azione di monitoraggio annuale dell’efficacia delle procedure di gestione e controllo dei processi a rischio, senza ulteriori azioni da realizzare.

Come riportato nel capitolo precedente e nel capitolo 5 “Risultati della valutazione dei rischi e considerazioni sugli stessi” allo stato attuale, poiché si ritiene che i presidi di controllo attivati dal CINECA siano sufficienti a mantenere un rischio basso sull’accadimento di eventi corruttivi, non si è proceduto a proporre ulteriori misure di contrasto agli eventi corruttivi.

4.6 Monitoraggio e riesame

Il processo di gestione dei rischi include il regolare e periodico monitoraggio e riesame dei rischi e delle contromisure attuate, al fine di:

- verificare che i controlli applicati siano efficaci;
- verificare che le assunzioni effettuate nella fase di valutazione dei rischi restino valide;
- verificare che il piano di trattamento dei rischi sia stato correttamente ed efficacemente attuato;
- rilevare cambiamenti nel contesto esterno ed interno che possano richiedere revisioni della valutazione dei rischi e del piano di trattamento dei rischi.

Le attività di monitoraggio e riesame sono a carico del RPCT. Tale attività deve essere svolta almeno con frequenza annuale, in occasione dell'aggiornamento del presente Piano, o con una frequenza maggiore in caso si rilevino cambiamenti significativi nel contesto interno ed esterno, che possano impattare sui livelli di rischio corruttivi stimati.

Si rimanda al capitolo 5 “Risultati della valutazione dei rischi e considerazioni sugli stessi” per maggiori dettagli.

5 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E CONSIDERAZIONI SUGLI STESSI

Per il dettaglio dei risultati della valutazione dei rischi si rimanda all'allegato 1 del presente Piano, mentre si riportano di seguito le considerazioni principali sui risultati emersi. In particolare:

- le dieci aree a rischio identificate da CINECA, grazie ai presidi di controllo sviluppati nel corso degli anni presentano un valore di rischio basso;
- il rischio basso non implica un rischio zero, ma dall'analisi condotta si ritiene che sia circoscritto a un livello di rischio residuale e che quindi non ulteriormente migliorabile in termini di sistema di controllo interno esistente. Tuttavia, è comunque necessario un monitoraggio continuo delle attività a livello di rischio basso.

I risultati dell'analisi effettuata portano a concludere che, sostanzialmente, il CINECA dispone di un sistema di controllo interno valido a prevenire/fronteggiare il rischio di corruzione. Difatti i presidi e le azioni di contrasto al rischio di corruzione messi in atto da CINECA possono essere così riassunti:

- l'esistenza di Regolamenti aziendali per normare le aree a maggiore rischio,
- l'esistenza di un codice etico aziendale,
- un sistema di poteri autorizzativi definiti e formalizzati,
- la formalizzazione dei processi mediante procedure interne ben codificate,
- il coinvolgimento all'interno dei processi di più funzioni di strutture organizzative diverse secondo il principio della separazione delle funzioni (segregation of duties),
- l'informatizzazione dei processi che consentono la tracciabilità delle operazioni con diversi livelli autorizzativi,
- la certificazione di lunga data della propria organizzazione aziendale secondo le UNI EN ISO 9001 - Sistema Qualità e UNI EN ISO 27001 - Sistema di gestione della sicurezza dei dati,
- La certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo lo standard ISO 37001:2016;
- l'introduzione, negli ultimi anni, di ulteriori controlli, regolamenti e procedure, anche alla luce della revisione del Modello 231 e quindi dei relativi protocolli e azioni da implementare già identificate in fase di analisi del rischio ex D.Lgs. 231/01, che hanno ridotto notevolmente il livello di rischio anche ai fini della Legge 190/12;

- tracciabilità delle operazioni o mediante strumento informatico o con apposita documentazione,
- una costante attività di formazione del personale alla prevenzione della corruzione che coinvolge sia i dipendenti già in servizio che i nuovi assunti.

Si ricorda comunque la necessità di svolgere un monitoraggio periodico sul sistema di controllo interno al fine di tenerne sotto controllo l'efficacia, anche in termini di prevenzione di atti corruttivi. A tal fine:

- i controlli previsti per la prevenzione degli atti corruttivi sono parte integrante del programma annuale di audit redatto dalla funzione di Internal Auditor e dal RPCT e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, i controlli di alcuni processi sensibili ad eventi corruttivi presenti anche nel Modello di Gestione D. Lgs. 231/2001 sono eseguiti in accordo e con la presenza dell'Organismo di Vigilanza. Il RPCT prevede incontri e sessioni di aggiornamento con Dirigenti/Responsabili/personale coinvolto nei processi a rischio di corruzione, al fine di analizzare l'andamento gestionale delle attività definite e la loro efficacia nella prevenzione del rischio reato.
- D'altro canto è responsabilità anche di Dirigenti/Responsabili/personale coinvolto nei processi a rischio di corruzione segnalare tempestivamente al RPCT qualsiasi situazione che determini delle modifiche del sistema di controllo interno e quindi di valutazione del rischio corruttivo.

6 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

Si riportano di seguito le misure di carattere generale di prevenzione del rischio in aggiunta a quelle già riportate nel paragrafo precedente. Le misure generali sono trasversali alle diverse aree di rischio identificate, adottate da CINECA al fine di mantenere un valido sistema di controllo interno in termini di prevenzione/contrasto del rischio di corruzione.

Si ricorda che le misure valide sia ai fini della L. 190/12 che del D.Lgs. 231/01 sono riportate nel Modello 231 della Società, cui si fa rinvio per evitare ridondanze.

6.1 Formazione ed informazione in tema di anticorruzione

La formazione ed informazione in tema di anticorruzione costituisce misura indispensabile per promuovere la cultura della legalità, dell'etica, della professionalità, valori di base fondamentali per promuovere la prevenzione della corruzione.

CINECA, per mezzo della attività formativa di carattere generale sull'etica (Codice Etico), sulla Legge 190/2012 e sul PTPCT per tutto il personale e più specifica per il personale coinvolto in attività a più elevato rischio di corruzione intende creare consapevolezza sulla responsabilità/obblighi definiti dalla normativa e aumentare l'attenzione sui temi dell'etica e della legalità, quali elementi determinanti per costruire e implementare il sistema di prevenzione della corruzione in essere.

In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali, il RPCT in sinergia con i Direttori delle strutture organizzative e il Direttore di “Organizzazione e Sistemi”, individua i dipendenti operanti in aree a maggior rischio corruzione da sottoporre a formazione specifica.

L’attività di formazione riguarda tutto il personale, che all’atto dell’assunzione ha l’obbligo di seguire i corsi in modalità e-learning messi a disposizione dal Cineca. Particolare attenzione verrà prestata, infine, al monitoraggio ed alla verifica del livello di attuazione dei processi di formazione e loro efficacia, attraverso la distribuzione di questionari sottoposti all’attenzione dei soggetti destinatari della formazione stessa.

La gestione del programma formativo individuato, nonché l’effettiva fruizione da parte del personale destinatario è competenza della struttura “Organizzazione e Sistemi”.

La formazione è erogata attraverso corsi frontali e/o corsi su piattaforme di e-learning.

6.2 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il d.lgs. 39/2013 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* stabilisce una precisa serie di cause di inconferibilità e incompatibilità. Obiettivo della norma è quello di evitare che incarichi, per i quali sono richiesti imparzialità e distanza da interessi particolari, siano affidati a soggetti che, per provenienza o per precedenti comportamenti tenuti, possano porre in dubbio la propria imparzialità.

Le cause ostative si riferiscono agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni e esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico ed agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico. Ai sensi dell’art. 17 del citato decreto, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni ivi contenute ed i relativi contratti sono nulli.

6.2.1 Inconferibilità

Il d.lgs. 39/2013 stabilisce che per inconferibilità si debba intendere: la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico: è dunque una misura ai sensi della quale l’eventuale comportamento viziato da interessi impropri viene evitato con il divieto di accesso all’incarico.

Essa non mira ad un'esclusione permanente dal conferimento dell'incarico, ma ad impedire che il soggetto che si trovi in una posizione tale da comprometterne l'imparzialità, acceda all'incarico senza soluzione di continuità; invero, decorso un adeguato periodo di tempo fissato dalla norma (cd. "di raffreddamento"), la condizione ostativa viene meno e l'incarico torna solitamente conferibile a quel soggetto. L'inconferibilità viene ricondotta a tre principali cause:

1. aver tenuto, prima del conferimento, comportamenti impropri quale il caso di condanna penale per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione) - anche non definitiva - del soggetto cui deve essere conferito l'incarico: tali comportamenti vengono ritenuti in grado di compromettere la fiducia nell'imparzialità del funzionario sia da parte dei cittadini in generale, sia da parte dei destinatari della sua azione (cfr. art. 1, c. 50, lett. a), L. 190/2012 e art. 3, d.lgs. 39/ 2013);
2. la provenienza immediata del soggetto cui deve essere conferito l'incarico da un soggetto/ente di diritto privato la cui attività sia sottoposta a regolazione o a finanziamento da parte dell'Amministrazione che conferisce l'incarico (art. 1, c. 50, lett. b), L. 190/2012 e artt. 4 e 5, d.lgs. 39/2013; il divieto vale, a maggior ragione, quando si tratta di conferire l'incarico relativo all'ufficio che in concreto deve svolgere le ricordate funzioni di regolazione e finanziamento;
3. la provenienza, sempre immediata, da cariche in organi di indirizzo politico (art. 1, c. 50, lett. c), L. 190/2012 e artt. 6, 7 e 8, d.lgs. 39/2013); il divieto di accesso all'incarico amministrativo non è fondato su potenziali conflitti di interesse (chi ha rivestito cariche politiche non è necessariamente portatore di interessi particolari), né su pregressi comportamenti impropri, ma sul venir meno anche dell'apparenza dell'imparzialità e sul dubbio che l'incarico possa essere conferito per "meriti pregressi" più che sulla competenza professionale necessaria per il suo svolgimento.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di inconferibilità, i membri del Consiglio di Amministrazione (all'atto dell'accettazione della carica), i Dirigenti (all'atto dell'assunzione o della nomina) e i Consulenti/Collaboratori (all'atto della stipula del contratto), forniscono alla struttura aziendale competente la **dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013**, resa nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 46 del DPR 444/2000.

Tali dichiarazioni sono rinnovate annualmente o su specifica richiesta del RPCT, il quale, al fine di effettuare le verifiche di competenza, può chiedere che venga fornito anche il certificato dei carichi pendenti ed il certificato del casellario giudiziale del singolo Amministratore/Dirigente/Consulente/Collaboratore. Le dichiarazioni sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito CINECA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

In caso di sussistenza di cause di inconferibilità, CINECA si astiene dal conferire l'incarico/stipulare il contratto. Qualora la situazione di inconferibilità insorga successivamente CINECA comunica tempestivamente al RPCT la situazione di inconferibilità emersa dalle dichiarazioni di cui sopra o di cui sia venuta a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico/contratto. Una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto o, comunque, qualora dovesse venire a conoscenza dell'esistenza/insorgenza della causa di inconferibilità, il Responsabile procede ad effettuare la contestazione formale ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D.Lgs. 39/2013.

Qualora, a seguito della contestazione e del contraddittorio che ne dovesse seguire, sia confermata la sussistenza della causa di inconferibilità, CINECA, informandone contestualmente il RPCT:

per l'Amministratore:

- provvede a convocare l'organo competente affinché questo prenda atto della mancata accettazione della carica o della rinuncia alla carica a causa della situazione di inconferibilità e proceda a nuova nomina;
- dichiara la decadenza dall'incarico e procede a nuova nomina;

per il Dirigente:

- in caso di inconferibilità temporanea o permanente, provvede ai sensi dell'art. 3, c. 4, D.Lgs. 39/2013, eventualmente anche irrogando la sanzione disciplinare ritenuta più idonea;

per il Consulente/Collaboratore:

- in caso di inconferibilità permanente, provvede a risolvere il contratto di consulenza/collaborazione;
- in caso di inconferibilità temporanea, sospende l'incarico per tutta la durata dell'inconferibilità, riservandosi eventuali ulteriori misure; ai sensi dell'art. 3, c. 6, D.Lgs. 39/2013 per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico.

6.2.2 Incompatibilità

Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di incompatibilità, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto del conferimento della carica, nonché i Dirigenti all'atto dell'assunzione, forniscono alla struttura aziendale competente la **dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013**, resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Tali dichiarazioni sono rinnovate annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno per tutta la durata dell'incarico o su richiesta del RPCT e sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito CINECA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

In caso di sussistenza di cause di incompatibilità:

- il Consorzio da tempestiva comunicazione al RPCT in merito alla situazione di incompatibilità che dovesse emergere dalle dichiarazioni di cui sopra o di cui CINECA stesso dovesse venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico/contratto;
- una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto o, comunque, qualora dovesse venire a conoscenza dell'esistenza/insorgenza di una causa di incompatibilità, il RPCT procede ad effettuare la contestazione formale ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D.Lgs. 39/2013, affinché l'interessato provveda alla sua rimozione (rinuncia all'incarico incompatibile) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione e ne dia comunicazione al Responsabile e al Consorzio entro il medesimo termine.

Nel caso in cui, trascorso tale termine, perduri la situazione di incompatibilità, il RPCT convoca l'organo competente affinché questo:

per l'Amministratore:

- prenda atto della mancata accettazione della carica o della rinuncia alla carica a causa della situazione di incompatibilità non sanata e proceda a nuova nomina;
- dichiarare la decadenza dall'incarico e proceda a nuova nomina, ai sensi dell'art. 19, c. 1, D.Lgs. 39/2013;

per il Dirigente risolva il contratto di lavoro ai sensi dell'art. 19, c. 1, D.Lgs. 39/2013. Inoltre, ai sensi dell'art. 15, c. 2, D.Lgs. 39/2013 il RPCT effettua le segnalazioni dei casi di possibile violazione di cui dovesse venire a conoscenza, all'ANAC, all'AGCM ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Si rileva inoltre che:

- ciascun dipendente che riveste un ruolo con potere decisionale, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività di qualunque consistenza, che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti e affini fino al terzo grado, o dei loro conviventi, o di terzi con i quali, abitualmente, intrattiene frequentazioni, in genere, non per ragioni d'ufficio.

L'obbligo di astensione è assoluto e prescinde da ogni relazione personale in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, fermo restando il dovere del dipendente di segnalare ogni situazione di conflitto al RPCT/OdV/proprio Responsabile (con riferimento a comportamenti da tenere in caso di conflitto di interessi si veda anche quanto già riportato nel Codice Etico di CINECA);

- ciascun dipendente, che riveste un ruolo con potere decisionale, ha l'obbligo di indicare al RPCT, senza indugio, eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra sé ed i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano contratti con CINECA, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall'articolo 46 della legge n. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*):
 - o non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale destinato al Consorzio CINECA;
 - o non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
 - o non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare - non appena ne viene a conoscenza - al RPCT, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.

6.3 Risorse Umane

6.3.1 Rotazione di incarichi

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale *“misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.”*

L'ANAC - nel ribadire il concetto della rotazione quale strumento efficace per fronteggiare il rischio di corruzione costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti - afferma: *“La rotazione implica una più elevata frequenza*

del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; c) effettuare verifiche.”

Il personale impiegato nei settori a rischio deve pertanto, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica.

Tuttavia, come precisato nel PNA 2016, la rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, all'interno di un percorso di miglioramento organizzativo continuo, nel tempo è provveduto a un ampliamento delle figure apicali mediante l'introduzione di nuovi ruoli e quando ritenuto necessario a una rotazione degli incarichi.

In linea generale, CINECA non applica la misura della rotazione del personale, bensì ha previsto di adottare lo strumento alternativo della separazione dei compiti (Segregation of duties).

Per quanto riguarda il Personale non dirigenziale, CINECA ha proseguito l'applicazione di misure già in uso, idonee a contemperare la corretta e trasparente gestione dei processi organizzativi con la crescita professionale del personale.

Tenuto conto dell'alto livello di specializzazione richiesto dallo svolgimento delle funzioni consortili in aree tecniche, l'organico del CINECA non consente ordinariamente l'applicazione concreta del criterio della rotazione. In altre parole, non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno di CINECA. Per compensare il mancato ricorso alla rotazione, CINECA opera scelte organizzative che favoriscono una maggiore separazione dei compiti (Separation of duties), evitando così lo svolgimento di un intero processo sensibile all'interno di una singola area organizzativa e favorendo la “trasparenza interna”.

Permane, tuttavia, l'obbligo di rotazione per il personale dipendente che sia eventualmente incorso in sanzioni disciplinari per violazioni al Codice Etico, relative ad illeciti rientranti nella categoria degli illeciti di corruzione.

6.3.2 Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite (Whistleblowing)

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala all'OdV e/o al RPCT (o all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, al proprio superiore gerarchico o all'ANAC) condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

In linea con quanto previsto dalle *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”* prodotte dall'Anac con Determinazione nr. 6 del 28 aprile 2015, il CINECA ha attivato nel 2018 un sistema informatizzato di Whistleblowing.

Tale sistema è messo a disposizione, presso il sito di Whistleblowing (segnalazioni.cineca.it), il sito istituzionale del Consorzio (www.cineca.it) e il sito della trasparenza (trasparenza.cineca.it), a tutti coloro che intendono effettuare, in buona fede e a tutela dell'integrità di CINECA, una segnalazione (circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti) di condotte illecite o di violazioni del Codice Etico, del Modello 231e delle procedure interne adottate.

Il sistema prevede:

- la compilazione a cura del segnalante di un questionario (strutturato in modo da consentire all'utente di circostanziare il fatto);
- l'attribuzione di un codice identificativo univoco della segnalazione con il quale il segnalante potrà dialogare in anonimato tramite la piattaforma informatica con il RPCT e l'OdV, vale a dire coloro che ricevono la segnalazione e che si impegnano ad inviare un primo riscontro al segnalante entro il termine di 15 giorni;
- la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- l'impossibilità di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;

- *di mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa."*

A maggiore garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato la piattaforma informatica di Whistleblowing non è ospitata nei data center di Cineca e non è gestita da personale di Cineca.

In via subordinata al canale di segnalazione prioritario costituito dalla piattaforma informatica, la segnalazione può altresì avvenire mediante comunicazione scritta da far pervenire all'Ufficio protocollo del Cineca, il quale provvede all'inoltro al RPCT/FCPC e alla sua archiviazione nel sistema di gestione documentale dell'ente.

La segnalazione pervenuta verrà valutata in via preliminare entro 30 giorni lavorativi dal RPCT e/o OdV a seconda dei casi; in particolare:

- qualora abbia un profilo rilevante ai soli fini della L. 190/12 sarà gestita dal RPCT;
- qualora abbia un profilo rilevante ai soli fini del D.Lgs. 231/01 sarà gestita dall'OdV;
- qualora abbia un profilo rilevante sia ai fini del D.Lgs. 231/01 che della L. 190/12 sarà gestita congiuntamente.

Il RPCT/OdV:

- se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione adottando le necessarie cautele;
- sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, avvia l'istruttoria con la valutazione a chi inoltrare le risultanze dell'analisi condotta in relazione ai profili di illiceità riscontrati (per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio interno si rinvia a quanto già indicato nella Parte Generale del Modello al capitolo 6, mentre si richiama la possibilità/necessità di eventuali comunicazioni anche esterne, quali ad esempio Autorità giudiziaria, Corte dei conti).

6.3.3 Pantouflage (Revolving doors)

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, dove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Inoltre, la Determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017, confermata dall'Aggiornamento 2019 al P.N.A., prevede che le società/gli enti partecipati o in controllo pubblico assumano iniziative volte a garantire il divieto di conferire incarichi di lavoro autonomo o subordinato ai dipendenti pubblici, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali con le società/gli enti stessi, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il PNA 2019, nella "PARTE V - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO" ha chiarito che i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.

Coerentemente con tale indicazione il CINECA ha provveduto ad applicare le seguenti misure suggerite da A.N.A.C. in tema di divieto di pantouflage:

- inserito nei bandi di gara di assunzione del personale, l'obbligo, per il candidato che ha prestato negli ultimi tre anni servizio in una pubblica amministrazione, di insussistenza di cause ostative di cui l'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
- predisposta una dichiarazione da sottoscrivere al momento dell'assunzione, da parte di nuovo dipendente che abbia prestato negli ultimi tre anni servizio nella pubblica amministrazione, di insussistenza di cause ostative di cui l'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
- predisposta una dichiarazione da sottoscrivere, da parte del dipendente che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, con la quale si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

6.3.4 Codice Etico

CINECA si è dotata da tempo di un suo Codice Etico che ha provveduto ad aggiornare nel corso del 2018, di concerto con l'adeguamento del Modello 231. Tale Codice costituisce il primo elemento nella gerarchia dei documenti costituenti il Modello 231 adottato dal Consorzio e le indicazioni in esso riportate devono essere considerate parte integrante e fondamentale del presente Piano.

Difatti, come si legge nel Codice *"Tutte le attività gestite da CINECA o per suo conto devono quindi essere conformi ai principi e precetti espressi nel presente Codice Etico."* Si ricorda inoltre che è compito di tutti i destinatari del Codice (quindi non solo di "Persone CINECA" ma anche di soggetti terzi che operano per il Consorzio):

- *“riferire tempestivamente all’OdV/RPCT, informazioni o notizie circa possibili casi o richieste di violazione del Codice;*
- *collaborare con l’OdV/RPCT e con le eventuali Direzioni/Funzioni coinvolte nella verifica delle possibili violazioni;*
- *adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione;*
- *segnalare all’OdV/RPCT eventuali presunte ritorsioni subite a seguito di comunicazioni di violazioni del Codice Etico. segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui viene a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di Etico.”*

6.4 Processo “Affidamento di lavori, servizi e forniture”

Nell’ambito del PNA il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture è uno dei processi di maggiore esposizione al rischio di commissione del reato di corruzione.

I macro-presidi di controllo posti in essere da CINECA per contrastare il rischio di corruzione per il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture prevedono:

- separazione delle funzioni nelle principali attività del processo di acquisti;
- la definizione di un’apposita procedura aziendale coerente con il Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) contenente la definizione delle principali attività, dei ruoli e delle responsabilità delle Strutture coinvolte, garantendo in ogni fase, per quanto possibile, una separazione delle funzioni;
- la definizione di un regolamento aziendale per l’affidamento sotto soglia di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- la selezione dei fornitori mediante criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi della legge, del Codice Etico;
- la gestione della procedura di affidamento mediante apposito sistema informatico che consente di tracciare le singole attività, le responsabilità e l’archiviazione della documentazione;
- trasparenza delle attività anche con pubblicazione sugli opportuni siti web

6.4.1 Pantouflage

L’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri ”

Lo scopo della norma è quello di ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.

Tra le conseguenze della violazione di tale obbligo è previsto che *“I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi conferiti”*

Coerentemente con tale indicazione il CINECA ha provveduto ad applicare le seguenti misure in tema di divieto di pantouflage:

- Inserito nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.

7 INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI

Il RPCT, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo proroghe da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione) redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC. Tale relazione è redatta compilando la scheda prevista dall'ANAC, nel quale sono presenti un nucleo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione.

Inoltre, anche ai fini della conformità ai requisiti dello standard ISO 37001 verranno definiti indicatori specifici sulla formazione e per la verifica dell'efficacia delle misure definite nel Piano.

8 SANZIONI

La violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

La violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti e dai Dirigenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Piano, possono dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali applicati, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In particolare si prevede che verranno

applicare le sanzioni previste dai vari CCNL di riferimento osservando la gradualità delle sanzioni stesse.

Con riferimento al sistema disciplinare/sanzionatorio si rinvia anche a quanto già indicato al capitolo 6 della Parte Generale del Modello 231.

9 SEZIONE TRASPARENZA

9.1 Premessa

Il Decreto legislativo n. 33 del 20 aprile 2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* definisce, all’articolo 1, la trasparenza come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*, principi peraltro già recepiti dal Modello Organizzativo 231 e dal Codice Etico di CINECA.

Il d.lgs. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Lo stesso decreto è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza: l’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, riconduce i destinatari degli obblighi di trasparenza a tre categorie di soggetti:

- 1) pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
- 2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);
- 3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti

all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

La determinazione ANAC 1134/2017 *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, chiarisce gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa per gli enti privati a controllo pubblico come il CINECA.

Oltre le disposizioni normative, la trasparenza coinvolge l'identità e i valori di una organizzazione, il come questa esplicita le proprie intenzioni e obiettivi, e quindi contribuisce a determinare il grado di fiducia dei cittadini e delle imprese sul suo operato. Essa si conferma quindi una strategia e uno strumento fondante per la pubblica amministrazione e deve affermarsi come cultura e pratica diffusa dell'organizzazione.

Come previsto dall'art. 10 del cd. Decreto Trasparenza, tutte le amministrazioni pubbliche redigono e approvano un unico Piano - PTPCT - che deve tra l'altro definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative e le procedure tecniche volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

La presente parte del Piano è redatta, tenuto conto di quanto previsto:

- dal D.lgs. n. 33 del 2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- dalla Delibera Civit n. 50/2013 *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016”* ed i suoi allegati;
- dalla Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2013 *“D.Lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza”*;
- dalla Delibera CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, *“Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”*;
- dalla Delibera CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013 *“Applicazione dell'art. 14 del d.l. gs. n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”*;
- dalla Delibera CIVIT n. 66 del 31 luglio 2013 *“Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza”*;
- dalla Delibera CIVIT n. 71 del 1 agosto 2013 *“Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”*;

- dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2014 *“Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate”*;
- dall’osservanza ai principi dettati dal d.lgs.n.101/2018 *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*. i”
- dalla Determinazione. n.8 del 17 giugno 2015 dell’ANAC *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- dal d.lgs. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- dalla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ANAC *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»”*.

9.2 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in tema di trasparenza sono mirati alla razionalizzazione e alla semplificazione dell’attività consortile anche attraverso il processo di dematerializzazione delle procedure amministrative. Il presente Piano, il Modello 231 e l’allegato Codice Etico, insieme ai processi interni certificati ISO 9001, rappresentano i principali elementi guida nella definizione della pianificazione strategica e nella gestione aziendale.

La pubblicazione sul portale istituzionale della Relazione di Bilancio di Esercizio (Annual Report)- consente di informare gli stakeholder sia delle attività e delle performance effettivamente raggiunte a consuntivo.

Obiettivi di trasparenza:

1. promuovere iniziative per sensibilizzare il personale, al fine di assicurare i flussi dei dati per l'attuazione della normativa;
2. aumentare il flusso informativo interno di CINECA con copertura di tutte le aree soggette agli obblighi;
3. individuare automatismi per la pubblicazione automatica online delle informazioni richieste.

9.3 Modalità di redazione della presente sezione del Piano

Per la redazione della presente sezione del Piano sono stati coinvolti gli uffici e le strutture di CINECA più direttamente interessate alla realizzazione degli obiettivi strategici in tema di trasparenza ed in particolare la Direzione Generale e i Direttori delle strutture organizzative.

9.4 La mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità

La mappa degli obblighi di pubblicazione è riprodotta in allegato 2, in quanto la tabella riportata riepiloga le informazioni che CINECA provvede ad inserire nella sezione Amministrazione Trasparente del suo sito istituzionale, con indicazione:

- della struttura seguita per la creazione e aggiornamento di tale sezione fino al contenuto di dettaglio dell'obbligo, elaborata sulla base dell'allegato 1 della delibera n. 1134/2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" per quanto applicabile agli enti in controllo pubblico come CINECA;
- del responsabile della trasmissione e correttezza di ciascun dato;
- del responsabile della pubblicazione del dato;
- del termine entro il quale i dati obbligatori devono essere trasmessi ai fini della pubblicazione;
- della periodicità prevista per gli aggiornamenti.

9.5 Requisiti dei dati oggetto di pubblicazione

Con l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter - «Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

In tal senso si ribadisce, anzitutto, l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Gli uffici di CINECA devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti in particolare dall'art. 24 della l.n. 241/1990, dal d.lgs n. 196/2003 e dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali.

In particolare, i dati e i documenti pubblicati dovranno essere **completi ed accurati, comprensibili, aggiornati, tempestivi ed in formato aperto**. Ove possibile, CINECA predilige l'utilizzo di tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni che aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili.

9.6 Monitoraggio

Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore per valutare la qualità dei dati e delle informazioni pubblicate, che sono oggetto di specifici controlli operati dal RPCT, chiamato a verificare la loro esattezza, accuratezza e aggiornamento. Il controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto della tempistica di pubblicazione fissata dal presente PTPCT, che la qualità e conformità delle informazioni pubblicate alle disposizioni normative e all'allegato 2 del presente Piano.

Il monitoraggio dei dati pubblicati è effettuato annualmente anche da parte dell'Organismo di Vigilanza (ODV) in conformità alla Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità" e verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" (entro il 31 gennaio dell'anno successivo o entro termine diverso se disposto dall'ANAC), l'allegato A aggiornato, con l'indicazione dello stato di attuazione delle azioni correttive previste, specificando eventuali ritardi e/o scostamenti rispetto alle stesse.

9.7 Accesso civico

L'obbligo previsto dal D.lgs n. 33/2013 di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto stesso, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quest'ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016, § 9).

L'istanza va presentata al RPCT, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Le richieste di accesso civico generalizzato relative ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione sono gestite coerentemente con quanto stabilito dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, coinvolgendo, se necessario, i soggetti interessati e facendo riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis del suddetto decreto.

Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'Autorità ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990. A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

CINECA ha pubblicato, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" gli indirizzi di posta elettronica (o tradizionale) cui inoltrare le richieste di accesso civico (semplice e generalizzato) e di attivazione del potere sostitutivo.

Al fine di assicurare l'efficacia e favorire l'accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, CINECA ha predisposto appositi moduli di richiesta (istanza di accesso civico, istanza di accesso generalizzato e istanza di riesame), resi disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente, nella sottosezione "Altri contenuti - Accesso civico".

Il RPCT è tenuto a pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico e deve controllare ed assicurare la regolare attuazione entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'ufficio di competenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di inerzia del Responsabile della trasparenza, il titolare del potere sostitutivo nominato dal Consiglio di Amministrazione è il Direttore Generale contattabile ai riferimenti riportati nella sezione Accesso Civico del sito della Trasparenza. Si evidenzia che ad oggi, come risulta anche dal file del registro accessi pubblicato nella sottosezione già citata dell'area Amministrazione Trasparente, non è pervenuta a CINECA alcuna richiesta di accesso civico.

10 ALLEGATI DEL PIANO

Gli allegati, che fanno parte integrante del presente Piano, sono:

-
- allegato 1: Mappatura, valutazione e trattamento dei rischi;
- allegato 2: Elenco degli obblighi di pubblicazione.